COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità da pesca nell'ambito del porto peschereccio di Scardovari e della sua relativa circolazione stradale e sosta

Edizione 2013

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 18 del 10.04.2013

pubblicato il 13 aprile 2013 n. 763

SOMMARIO

PARTE I

Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità da pesca nell'ambito del porto peschereccio di Scardovari e della sua relativa circolazione stradale e sosta

TITOLO I *Norme generali* (Articoli 1-9)

TITOLO II *Disposizioni particolari*
CAPO I Norme relative alla navigazione, all'ormeggio e alla sosta delle unità (Articoli 10-16)

PARTE II

Disciplina della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale e nelle aree demaniali portuali

TITOLO I *Circolazione in ambito portuale*
CAPO I Campo di applicazione e responsabilità (Articoli 17 - 19)
CAPO II Norme generali comuni a tutte le zone portuali (Articoli 20 - 24)
CAPO III Norme particolari per alcune zone portuali (Articoli 25 - 27)
CAPO IV Disposizioni finali (Articoli 28 - 30)

PARTE III

Disciplina delle attività esercitate in ambito portuale

TITOLO I *Disposizioni generali* (Articolo 31)

TITOLO II *Disciplina delle attività economiche, private e libere* (Articoli 32)

TITOLO III Rifornimento di combustibili liquidi alle unità all'ormeggio
CAPO I Norme Generali (Articoli 33 - 36)

TITOLO IV *Norme per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di unità ormeggiate nell'ambito portuale di Pila di Porto Tolle*
CAPO I Disposizioni generali (Articoli 37 - 38)

TITOLO V *Organizzazione della gestione del conferimento e della raccolta dei rifiuti nell'ambito portuale* (Articoli 39 - 46)

TITOLO VI *Organizzazione del conferimento e sbarco del pescato* (Articolo 47)

PARTE IV

Disposizioni finali

CAPO UNICO (Articoli 48 - 49)

PARTE I

Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità da pesca nell'ambito del porto peschereccio di Scardovari (RO) e della sua relativa circolazione stradale e sosta

TITOLO I
Norme generali

Articolo 1
Campo di applicazione

La presente parte disciplina la navigazione, gli ancoraggi, gli ormeggi e la sosta delle unità da pesca nonché le unità navali in genere nell'ambito portuale di Scardovari e il relativo canale di accesso al porto peschereccio.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano alle zone di competenza territoriale ed aree demaniali di seguito specificate:

a) Porto: complesso formato dalle opere portuali e dagli specchi acquei racchiusi dai moli foranei.
b) Avanporto: tratto del fiume antistante il porto, costituito dal canale navigabile adiacente al porto.
c) Acque interne: zona di fiume esterno all'avanporto.
d) Ambito portuale: area delimitata dall'argine, accessibile dai due ingressi stradali e costituita da strade di viabilità interna, zone parcheggi, zone verdi nonché dai moli foranei/banchine/pontili individuati nel successivo articolo 5.

Articolo 3
Unità soggette alla regolamentazione

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere osservate da tutte le navi e galleggianti, come definiti dall'articolo 136 del Codice della Navigazione, che navigano, sostano ed effettuano operazioni commerciali nelle zone indicate nel precedente articolo 2, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dello Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

Articolo 4
Prescrizioni per l'avanporto

1. Nel tratto di fiume, come definito al precedente articolo 2 è proibito l'ancoraggio e la sosta delle navi e delle unità in genere, al di fuori di quelle munite di pontile d'ormeggio in concessione, nonché l'esercizio della pesca e della balneazione ed ogni altra attività che possa interferire con il transito da e per il porto di Scardovari.
2. Le unità in genere devono procedere con prudenza e a velocità ridotta. Le navi in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata e devono lasciare libera la rotta a queste ultime.

Articolo 5
Denominazione delle banchine

Le banchine del porto di Scardovari, come si evince dalla planimetria in allegato 1, sono denominate come di seguito indicato:

BANCHINA NORD-EST; dall'angolo di unione del pennello nord-est fino al fanale VERDE;
BANCHINA SUD-EST; dall'angolo di unione della banchina sud al fanale ROSSO;
BANCHINA SUD; dall'angolo di unione della banchina sud-est all'angolo della banchina ovest;
BANCHINA OVEST; dall'angolo di unione della banchina sud all'angolo di unione al palancolato nord;
PONTILE GALLEGGIANTE NORD-OVEST n°1;
PONTILE GALLEGGIANTE NORD-OVEST n°2;
PONTILE GALLEGGIANTE SUD-OVEST n°3 (pontile carburanti).

Articolo 6
Destinazione funzionale delle banchine e delle aree portuali

1. In relazione all'operatività del porto di Scardovari, alle caratteristiche delle relative opere portuali, alla natura della movimentazione commerciale che all'interno dello stesso si svolge e dei necessari livelli di sicurezza portuale da assicurare, la destinazione funzionale delle banchine e delle aree portuali è determinata come di seguito indicato:

1.1 BANCHINA NORD-EST: Lungo tutta la banchina: ormeggio di fianco per le unità da pesca, di media dimensione;
1.2 BANCHINA SUD-EST; lungo tutta la banchina: ormeggio delle unità da pesca di poppa/prua di lunghezza f.t. non superiore ai 15 mt.;
1.3 BANCHINA SUD; lungo tutta la banchina: ormeggio di unità da pesca di poppa/prua di lunghezza f.t. non superiore ai 18 mt.;
1.4 BANCHINA OVEST; lungo tutta la banchina: ormeggio delle unità da pesca di fianco di medie e grandi dimensioni;
1.5 PONTILE GALLEGGIANTE NORD-OVEST n°1; su tutto il pontile galleggiante: ormeggio di poppa/prua per unità da pesca di piccole dimensioni aventi comunque lunghezza f.t. non superiore ai 9 mt.;
1.6 PONTILE GELLEGGIANTE NORD-OVEST n°2: su tutto il pontile galleggiante: ormeggio di poppa/prua per unità da pesca di piccole dimensioni aventi comunque lunghezza f.t. non superiore ai 9 mt.;
1.7 PONTILE GALLEGGIANTE SUD-OVEST n°3 (pontile carburanti): sul pontile, fermo restando la priorità per le unità da rifornire, e consentito l'ormeggio di lato di una sola unità per parte non superiore ai 15 mt. f.t..

Articolo 7
Deroghe

1. In deroga a quanto stabilito al precedente articolo limitatamente all'area di rifornimento, tenuto conto delle caratteristiche delle relative opere portuali, dei limiti operativi delle banchine ed alla natura della movimentazione di merci, è possibile l'ormeggio delle unità da pesca.
2. I posti di ormeggio del porto assegnati alle varie unità possono essere, a giudizio del Comune di Porto Tolle di seguito denominato CONCESSIONARIO, in qualsiasi momento, soggetti a variazioni secondo le esigenze del traffico portuale. In caso di necessità lo stesso può ordinare, anche verbalmente, il cambio di ormeggio ad altre banchine portuali. Ove l'ordine impartito non fosse eseguito entro il termine assegnato, si provvederà d'ufficio, a spese dell'interessato, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento possono essere concesse con provvedimento motivato del concessionario, in presenza di accertare particolari circostanze tecnico-operative.

Articolo 8
Disposizioni generali

1. Tutte le unità debbono essere convenientemente dotate delle dotazioni marinaresche previste dai relativi regolamenti di sicurezza.
2. Ogni unità deve ormeggiarsi al posto di destinazione in modo da non ostacolare o rendere difficoltoso l'ormeggio e la manovra delle altre.
3. In presenza di condizioni meteo sfavorevoli (presenza di forte vento e/o risacca) i comandanti/responsabili dei motopescherecci dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 9
Avarie e danni

1. La nave che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale o ad altre navi, ovvero riporti avarie che la costringano a fermarsi, deve darne immediato avviso all'Autorità Marittima locale e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.
2. Dovrà, altresì, essere data comunicazione all'Autorità Marittima locale, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente.
3. Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di potenziale pericolo.

TITOLO II
Disposizioni particolari

CAPO I
Norme relative alla navigazione, all'ormeggio e alla sosta delle unità

Articolo 10
Navigazione e sosta

1. Si intendono di massima facenti base nel porto di Scardovari, le unità da pesca iscritte nei registri delle Navi Minori e Galleggianti di Scardovari (Capitaneria di Porto).
2. Potranno inoltre essere autorizzate a far base nel porto di Scardovari anche unità da pesca non iscritte nei predetti registri, previa formale richiesta da far pervenire da parte del Comandante/Armatore dell'unità almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo previsto di sosta.
3. La richiesta dovrà contenere tutti i dati identificativi dell'unità, il periodo per il quale l'autorizzazione viene richiesta, nonché il nominativo ed i recapiti della persona (in possesso di idonee capacità marinaresche) che dovrà assicurare la guardiania dell'unità da pesca.
4. Il concessionario valuterà le richieste in questione sulla base delle disponibilità degli ormeggi e provvederà, altresì, ad indicare la banchina nella quale l'unità in questione potrà ormeggiare.
5. Laddove la sosta prevista non superi un giorno, per transito o per condizioni meteo avverse, l'autorizzazione potrà essere richiesta via telefono prima di entrare in porto. Sempre via telefono dovranno essere fornite le notizie di cui al comma 3 del presente

articolo. Qualora l'autorizzazione non potrà essere chiesta via telefono, per mancanza copertura campo o chiusura degli uffici, i Comandanti/Armatori dell'unità dovranno presentarsi presso gli stessi immediatamente dopo l'ormeggio dell'unità o in caso di chiusura degli uffici non oltre la mattinata seguente.
6. il concessionario di volta in volta e compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, provvederà ad assegnare il posto di attracco ed impartirà eventuali ulteriori particolari disposizioni.

Articolo 11
Posti di ormeggio

Gli ormeggi del porto peschereccio di Scardovari sono destinati alle unità da pesca o comunque esercitanti l'esercizio della pesca professionale (c.d. uso conto proprio) di base nel Porto di Scardovari secondo la destinazione funzionale di cui al precedente articolo 6.

Articolo 12
Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto

1. Durante la navigazione nell'avanporto le unità da pesca dovranno:
a) procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate e, comunque, a velocità non superiore ai 5 Nodi. Nelle immediate vicinanze di altre unità o delle banchine, ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibilmente al buon governo della stessa;
b) navigare all'interno del canale di accesso in porto, mantenendo la propria destra e prestando attenzione alle secche laterali ed alla situazione dei fondali, in relazione al proprio pescaggio;
c) fare ascolto radio continuo sul canale **16 VHF** o canale **7 CB** in modo da poter contattare e/o essere contattati dalle unità in movimento all'interno del porto;
d) segnalare, con i segnali acustici regolamentari, la propria presenza in caso di nebbia.

2. Durante la navigazione e la sosta nello specchio acqueo portuale le unità da pesca dovranno:
a) procedere ad una velocità tale da non creare danni alle altre unità ormeggiate e, comunque, a velocità non superiore ai 2,5 Nodi.
b) ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e la discarica del pescato da parte di altre unità da pesca.
c) effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente, nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare danneggiamenti;
d) eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità da pesca, anche su semplice disposizione verbale del personale dell'Autorità locale;
e) assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre, quando di base nel porto di Scardovari. L'Autorità locale potrà, comunque, richiedere la presenza a bordo dei componenti per l'equipaggio in numero sufficiente per garantire la manovra, quando non di base nel porto di Scardovari.

Articolo 13
Divieti

1. E' fatto divieto di :
a) sostare, anche se ancorate, all'interno del canale di accesso al porto e all'interno del bacino portuale ad esclusione dei posti di ormeggio siti lungo le banchine/pennelli/pontili;
b) effettuare repentine evoluzioni durante la navigazione portuale;

c) effettuare manovre di entrata ed uscita, all'imboccatura del porto, con altre unità affiancate, se non espressamente autorizzate;
d) lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità, alla circolazione in genere o danni alle strutture portuali, nonché per motivi di Sanità pubblica ed ambientali lasciare al termine delle operazioni di carico – scarico residui di merci alla rinfusa, rifiuti speciali ed immondizie in genere;
e) compiere operazioni in banchina di prove di forza con motori in moto ed elica in movimento, avvolgere cavi di acciaio attorno alle bitte mettendoli successivamente e ripetutamente in forza per le prove di macchina, nonché utilizzare le bitte per le operazioni diverse all'ormeggio e dal disormeggio e, in particolare, utilizzare le stese per lo scorrimento dei cavi di acciaio di traino delle reti, salvo autorizzazione del concessionario che, di volta in volta, assegnerà la banchina ove tali operazioni potranno essere eseguite.
f) ormeggiare con l'impiego di gavitelli/corpi morti, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Autorità locale;
g) mantenere attivo l'apparato radar dopo l'ormeggio.
h) servirsi del fischio o della sirena di bordo, salvo le regolamentari segnalazioni di manovra;
i) emettere fumi eccetto che per il normale funzionamento dei macchinari di bordo;
j) intralciare in qualsiasi modo il movimento dei natanti ed ogni altra operazione portuale;
k) esercitare qualsiasi tipo di pesca;
l) fare il bagno e/o praticare altre attività ludico diportistiche non attinenti all'uso del porto stesso;
m) prelevare acqua di fiume per qualsiasi uso;
n) effettuare il lavaggio del pesce, delle reti e comunque di qualsiasi attrezzatura da pesca;
o) la posa di briccole, boe, gavitelli ed altro attrezzo ed in generale qualsiasi attività che possa costituire potenziale pregiudizio per la sicurezza della navigazione;
p) dragare, rampinare o svolgere qualsiasi altra attività che comporti l'impiego di palombari e/o operatori subacquei, senza l'autorizzazione del concessionario.

Articolo 14
Prescrizioni varie

1. Gli ormeggi delle unità sono consentiti unicamente alle bitte ed alle briccole appositamente sistemati lungo le banchine.
2. I comandanti sono responsabili del tipo di ormeggio da usare in ordine alla sicurezza in genere e dalle persone in particolare.
6. I comandanti delle navi devono evitare che le attrezzature sporgano dal bordo in modo da costituire pregiudizio per il libero movimento delle altre unità e la salvaguardia della pubblica incolumità ovvero arrecare danno alle opere ed impianti portuali e/o ostacolare le attività che si svolgono sulle banchine e/o il movimento dei mezzi di sollevamento. In casi di forza maggiore la relativa situazione di pericolo dovrà essere segnalata di giorno con bandiera rossa e di notte con idoneo fanale rosso. Le stesse precauzioni dovranno essere adottate anche in caso di cavi di ormeggio stesi in modo da costituire intralcio o pericolo per le persone e/o automezzi e/o unità, a seconda delle circostanze.

Articolo 15
Unità in disarmo o in attesa di demolizione o inoperose

1. Nessuna unità può essere posta in disarmo in porto senza autorizzazione del Concessionario che avvalendosi della collaborazione della Capitaneria di Porto di Scardovari, assegnerà di volta in volta il posto d'ormeggio, lo stesso ha facoltà di limitare il numero dei permessi in relazione al tempo ed alle esigenze del traffico.

2. Il disarmo delle unità da pesca potrà essere autorizzato solo a seguito di presentazione di apposita istanza ove dovrà essere indicato il periodo previsto di disarmo, nonché le generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità.
3. Durante il disarmo il responsabile dell'unità da pesca dovrà attenersi alle norme disciplinanti il servizio di guardianaggio.
4. Le unità in attesa di demolizione o inoperose, cioè quelle unità che per esigenze di carattere tecnico/amministrative dovranno rimanere all'ormeggio di banchine funzionali per un periodo superiore a 1 (uno) giorno lavorativo, dovranno lasciare l'ormeggio a favore di altre unità operative ed attraccare verso altri posti d'ormeggio siti lungo le banchine meno funzionali.

Articolo 16
Lavori da effettuarsi a bordo delle unità

1. A bordo dell'unità, sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione che comunque non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza delle unità e che non contrastino con la sicurezza portuale.
2. Detti lavori potranno essere svolti stando all'ormeggio lungo le banchine individuate per la manutenzione di cui all'articolo 6, a condizione che vengano eseguiti da ditte accreditate dal concessionario.
3. Tutti gli altri lavori, diversi da quelli sopra elencati, potranno essere eseguiti a seguito di autorizzazione/nulla osta rilasciata dal concessionario, previa presentazione dell'istanza corredata della relativa documentazione richiesta dalle norme in riferimento.
4. Tutti i lavori dovranno comunque essere svolti con l'osservanza di tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. 272/99.

PARTE II
Disciplina della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale e nelle aree demaniali portuali

TITOLO I
Circolazione in ambito portuale

CAPO I
Campo di applicazione e responsabilità

Articolo 17
Campo di applicazione

La presente parte del regolamento si applica alle aree demaniali in concessione ricadenti nell'ambito portuale di Scardovari e disciplina l'accesso, la fermata, la sosta e la circolazione nello stesso di persone e veicoli, questi ultimi come definiti dall'art. 46 del Codice della Strada.

Articolo 18
Ambito portuale

1. Ai fini del presente Capo si intende per **ambito portuale** del porto peschereccio di Scardovari, così come individuata nella planimetria in allegato 2 che costituisce parte integrante del presente Regolamento:
Banchina NORD-EST;
Banchina SUD-EST;
Banchina SUD;
Banchina OVEST;
Pontile galleggiante NORD-OVEST N°1;
Pontile galleggiante NORD-OVEST N°2;
Pontile galleggiante SUD-OVEST n°3 (pontile carburanti);
Aree parcheggio SUD;
Aree parcheggio OVEST;
Strade di viabilità di servizio.

2. Alla luce delle attuali destinazioni d'uso e la mancanza di una viabilità ordinaria destinata normalmente alla circolazione stradale dei veicoli ordinari come definiti dall'articolo 17, le aree interne al porto peschereccio di Scardovari, sopra meglio descritte, si suddividono in:

AREE OPERATIVE

(individuate in arancione nell'allegato stralcio planimetrico) che, per motivi tecnico/operativi non presentano delimitazioni o barriere fisiche; trattasi di aree riservate alle diverse operazioni portuali, ove si possono muovere mezzi, movimentare merci/materiali (anche mediante l'utilizzo di macchine operatrici speciali) e/o carichi sospesi; come tali, ove il fatto non costituisca reato, le aree operative sono soggette al regime sanzionatorio previsto dal Codice della Strada e ad altre prescrizioni di carattere particolare; segnatamente detta zona comprende, in particolare, l'aria di 5 metri

dal ciglio banchina che corre lungo tutte le banchine ricadenti in ambito portuale; rientrano, altresì, in detta zona tutti i pennelli:

AREE DI VIABILITA' DI SERVIZIO

(individuate in giallo nell'allegato stralcio planimetrico), strade ed aree aperte ad un più ampio uso pubblico e, come tali, ove il fatto non costituisca reato, soggette anch'esse al regime sanzionatorio previsto dal Codice della Strada; tale zona ricomprende, le aree al di fuori dei 5 metri dal ciglio banchina, le strade di viabilità di servizio nell'ambito portuale nonché le aree di parcheggio poste rispettivamente a SUD e ad OVEST del bacino portuale. Dette aree possono essere impegnate o attraversate da mezzi operativi destinati a compiere operazioni commerciali che hanno sempre la precedenza, in quanto hanno difficoltà di manovra o sono limitati nelle manovre. Per tali ragioni qualunque mezzo, veicolo o merce veicolare che impegna la viabilità di servizio deve prestare la massima attenzione quando circola su tale tratto di viabilità dando sempre la precedenza ai suddetti mezzi operativi.

Articolo 19
Responsabilità

1) Il porto peschereccio di Scardovari è privo di recinzione e varchi di accesso presidiati e le banchine portuali sono inoltre prive di protezione (*guard–rail*) contro la caduta in acqua di veicoli e persone.
2) L'intera area circostante il bacino portuale strettamente inteso è da considerarsi **area di lavoro** e pertanto potenzialmente pericolosa, ancor più per i non addetti ai lavori, considerato inoltre che il porto stesso e le banchine sono aperte alla cittadinanza.
3) In relazione altresì all'attività commerciale di carico/scarico del prodotto ittico dalle unità da pesca nonché quei lavori di ordinaria manutenzione a bordo delle stesse e che in esso si svolge, operano mezzi speciali fuori sagoma, con carichi sospesi che rappresentano un particolare elevatissimo pericolo per quanti vi transitino in prossimità.
4) La circolazione, nelle aree a ciò dedicate, è consentita nel rispetto delle norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e della relativa segnaletica, adottando, nell'occasione, la necessaria attenzione e/o prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi.
5) Tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo e/o intralcio per la circolazione ed in modo che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale. Ove la segnaletica non sia presente, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre e, per quanto possibile, lontano dal ciglio banchina; nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.
6) In ogni caso, deve essere adottata ogni ulteriore cautela/attenzione, particolarmente nelle ore notturne, tenendo sempre conto:
- delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale;
- delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
- della possibile circolazione di eventuali pedoni;
- del manto stradale potenzialmente interessato da eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.);
- di regolare la velocità, in relazione anche alle condizioni atmosferiche, e specie in caso di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta.

7) Le peculiari caratteristiche della zona e le molteplici attività che si svolgono nell'ambito portuale non sempre permettono di conoscere e di segnalare per tempo e convenientemente le situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi/originarsi durante/in seguito alle citate attività.
8) Inoltre la particolare esposizione agli elementi meteo può essere causa di malfunzionamento/deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, danni al selciato e piano di calpestio. Quindi chiunque acceda/transiti, anche se autorizzato, a piedi e/o con veicoli in genere, negli spazi portuali come indicati al precedente articolo 17, lo fa assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare.
9) In virtù di quanto sopra rappresentato, eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o cose in essi depositate in dipendenza del transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi.
10) Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

CAPO II
Norme generali comuni a tutte le zone portuali

Articolo 20
Norme di comportamento, circolazione e divieti generici

Nell'ambito portuale per motivi di sicurezza è vietato:
a) superare la velocità di 30 km orari;
b) effettuare manovre di sorpasso;
c) utilizzare segnalazione acustiche;
d) l'accesso ai veicoli che trasportano merci pericolose o con carichi infiammabili, nonché cisterne che hanno contenuto carichi infiammabili, anche se vuote, senza la prevista autorizzazione rilasciata dalle Autorità Comunali;
e) sostare al di fuori dagli spazi segnalati o al di fuori delle aree contrassegnate;
f) l'esercizio della pesca con qualsiasi tipo di attrezzatura;
g) abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere;
h) accendere i fuochi;
i) campeggiare;
j) esercitare attività (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionale, ecc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative, spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione o nulla osta rilasciato dalle Autorità Comunali.
k) depositare mezzi, merci, materiali o attrezzatura, senza la preventiva autorizzazione, anche in forma verbale, del concessionario;
l) transitare, fermarsi e sostare sulle banchine NORD-EST e SUD-EST con veicoli di massa a pieno carico superiore a 10 tonnellate.
m) avvicinarsi alle bitte d'ormeggio ed ai cavi in tensione, durante le manovre di ormeggio/disormeggio delle navi, ad una distanza di sicurezza non inferiore alla lunghezza dei cavi in tensione;
n) occupare con qualsiasi mezzo o materiale le sedi viarie, i tombini di scarico e di deflusso delle acque, le bocche antincendio e le prese di acqua ed altri impianti destinati ad usi di pubblica utilità.
o) effettuare operazioni di alaggio e varo di unità diverse da quelle da pesca;
p) effettuare operazioni di idropulitura della carena dello scafo delle unità;
q) effettuare il lavaggio delle autovetture o dei veicoli in genere;
r) lasciare sulle banchine tavolini, cavalletti, secchioni ed altre attrezzature che sono utilizzate per le operazioni di carico e scarico delle unità, gli stessi debbono essere rassettati in modo da non costituire intralcio alla regolare circolazione;

s) lasciare sulle banchine secchioni, casse, botti ed altre attrezzature che sono utilizzate per le operazioni di carico e scarico gli stessi debbono essere rassettati in modo da non costituire intralcio alla regolare circolazione;
t) la sosta, durante la manovra di ormeggio delle unità sulla banchina, per un tratto di 5 metri a partire dalle bitte interessate, a tutte le persone estranee alle operazioni di ormeggio.

Articolo 21
Disciplina della circolazione e sosta dei veicoli
Divieti ed obblighi

Fermo restando quanto specificatamente disposto nel successivo Capo III, la circolazione, la sosta e la fermata di ogni tipo di veicolo in tutto l'ambito portuale sono regolate dalle presenti disposizioni e, per quanto non espressamente contemplato, sono soggette alle pertinenti norme di comportamento stabilite dal Nuovo Codice della Strada. Tutti coloro che accedono nell'ambito portuale definito al precedente Capo I, devono fare uso di veicolo abilitato alla circolazione stradale purché in regola con tutte le norme previste dal Nuovo Codice della Strada.

La circolazione, nelle aree a ciò dedicate, è consentita nel rispetto delle norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e della relativa segnaletica, adottando, nell'occasione, la necessaria attenzione e/o prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi. Tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo e/o intralcio per la circolazione ed in modo che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale. Ove la segnaletica non sia presente, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, e per quanto possibile, lontano dal ciglio banchina; nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.

In ogni caso, deve essere adottata ogni ulteriore cautela/attenzione, particolarmente nelle ore notturne, tenendo sempre conto:

- delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale;
- delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
- della possibile circolazione di eventuali pedoni;
- del manto stradale potenzialmente interessato da eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.);
- di regolare la velocità, in relazione anche alle condizioni atmosferiche, e specie in caso di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta.

Le aree operative del porto sono da considerarsi aree di lavoro e pertanto, seppur all'uopo autorizzato, chiunque, a qualunque titolo, vi acceda con qualunque tipo di veicolo, compresi ciclomotori e velocipedi, lo fa a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.

In ambito portuale è vietato a qualunque tipo di veicolo di:

- superare la velocità di 30 km orari; la velocità dovrà, comunque, essere improntata alla massima prudenza in considerazione della particolarità e specificità delle aree in questione, nonché essere rapportata, entro il predetto limite, in funzione delle condizioni atmosferiche, di visibilità e di traffico di volta in volta presenti;
- sostare al di fuori degli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale prevista dal Codice della Strada, e, comunque, sulle aree ove è collocata specifica segnaletica interdittiva anche temporanea;
- sostare sulle banchine, ad eccezione della banchina NORD-EST;

- effettuare manovre di sorpasso;
- fermarsi e sostare nei passaggi obbligati ed in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni portuali, per la viabilità portuale, per l'espletamento dei servizi di emergenza/soccorso, per il movimento di altri veicoli e per il passaggio dei pedoni;
- fermarsi e sostare in prossimità delle prese d'acqua antincendio o altri impianti esistenti in porto e destinati alla pubblica utilità, ed ai servizi di emergenza in genere;
- fermarsi e sostare, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, in prossimità di impianti di distribuzione carburanti, di autocisterne e di unità che effettuano attività di bunkeraggio con liquidi infiammabili o prodotti pericolosi.
- transitare, fermarsi e sostare nelle vicinanze dei cavi d'ormeggio;
- transitare, fermarsi e sostare a meno di due metri dal ciglio banchina;
- transitare, fermarsi e sostare nel raggio di azione di mezzi meccanici in movimento, a cui dovrà comunque essere sempre data precedenza nei loro spostamenti.

Fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi per quanto applicabili, la temporanea sosta all'interno delle aree operative e negli accessi alle stesse è consentita ai veicoli che siano direttamente e legittimamente interessati allo svolgimento di operazioni portuali, e ciò comunque compatibilmente con le previsioni di sicurezza e sotto la diretta responsabilità delle società/ditte operanti in tali aree.

L'accesso in porto di veicoli con carichi infiammabili, nonché di cisterne che hanno contenuto carichi infiammabili, anche vuote, deve avvenire, previa comunicazione al concessionario e alle Autorità locali.

Ad eccezione dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/Imprese/Società operanti in porto, non è in alcun modo consentita la sosta continuativa in area portuale per un periodo superiore alle 24 ore.

Articolo 22
Rimozione dei veicoli in ambito portuale

In considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, per motivi di sicurezza, in ogni momento, potrà essere disposta la rimozione d'ufficio del veicolo – e il conseguente trasporto in apposita area esterna al porto nella disponibilità all'impresa che effettua la rimozione – di tutti i veicoli in sosta su aree diverse da quelle consentite che comportano intralcio o pericolo alla circolazione ed alle operazioni portuali ovvero intralcio alle operazioni di soccorso.

Le relative spese di rimozione, trasporto e custodia saranno ad esclusivo carico del proprietario del veicolo interessato dalla violazione secondo le norme del Codice della Strada.

Articolo 23
Disciplina della circolazione dei pedoni
Divieti ed obblighi

Fermo restando le disposizioni di cui al precedente articolo 20 per quanto applicabili e le ulteriori norme contenute nel successivo Capo III, in ambito portuale i pedoni devono procedere prestando la massima attenzione. Agli stessi è fatto divieto di:

- avvicinarsi in modo pericoloso al ciglio delle banchine, ai cavi di ormeggio, nonché alle zone interessate da operazioni portuali;
- abbandonare, per qualsivoglia motivo, il piano viabile di qualunque infrastruttura portuale, avventurandosi su tetrapodi di coronamento;
- transitare e fermarsi nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento ed in tutti i punti che possano costituire pericolo a seguito dello svolgimento di operazioni portuali.

I pedoni non devono recare pericolo a persone e animali o danni a cose, né creare impedimento alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità, e possono circolare in

appositi marciapiedi ed, in mancanza, al lato del manto stradale utilizzato dai veicoli, e sempre ad idonea distanza di sicurezza dal ciglio banchina.

I pedoni dovranno, comunque, adottare ogni ulteriore attenzione e prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi durante la circolazione, e ciò avuto riguardo alle condizioni meteo e di visibilità di volta in volta presenti, alla particolare natura delle attività portuali, alla concomitante circolazione di veicoli ed altri mezzi autorizzati, nonché al manto stradale potenzialmente interessato eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.).

Tutti gli operatori che, per esigenze legate al proprio lavoro attraversano o impegnano aree operative, devono rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che non dovrà mai essere derogata.

Le aree operative del porto sono da considerarsi aree di lavoro e, pertanto, seppure autorizzato, chiunque, a qualunque titolo, vi acceda a piedi lo fa a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.

Articolo 24
Disposizioni particolari

La sosta di veicoli per la movimentazione e per l’imbarco del pescato, di forniture navali in genere e/o di qualunque altro materiale, è consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle operazioni, curando di evitare ogni forma di intralcio alla circolazione portuale.

In caso di emergenza in ambito portuale (incendio, inquinamento, incidenti stradali, feriti a bordo e in banchina, rischi ambientali ecc.), oltre l’adozione delle procedure previste dai pertinenti Piani di sicurezza redatti ai sensi della vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro per le diverse fattispecie, tutti i soggetti e gli operatori interessati, secondo le rispettive competenze, dovranno provvedere affinché le corsie di viabilità eventualmente e temporaneamente impegnate anche da mezzi in movimento, siano rese prontamente libere e disponibili.

Le visite collettive in porto promosse da scuole, Enti ed Organizzazioni in genere possono avvenire previa autorizzazione da richiedere al concessionario, che stabilirà le zone portuali ove tali visite potranno essere effettuate e le relative modalità di svolgimento.

CAPO III
Norme particolari per alcuni zone portuali

Articolo 25
Aree operative

1) Fermo restando le disposizioni di cui al precedente Capo I, le aree del porto rientranti nella aree operative sono da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, aree di lavoro. Il transito e l’accesso in detta Zona deve ritenersi limitato e condizionato dalle ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.

2) L’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli e delle persone nell’ambito delle aree operative sono consentiti solo a coloro i quali debbano operare o che dimostrino di avere un interesse o un’attività all’interno della zona stessa.

3) Il concessionario, per motivi di sicurezza portuale o di necessità contingenti, si riserva la facoltà di determinare discrezionalmente la chiusura, anche temporanea, ai soggetti ed ai veicoli.

4) Non essendo sempre possibile prevenire e segnalare, con immediatezza, eventuali pericoli, chiunque acceda nelle aree operative deve comunque attuare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, tutte le norme di sicurezza vigenti,

nonché il buonsenso circa la fattibilità dell'azione che si intende svolgere, assicurandosi preventivamente di non creare a se stesso ed agli altri alcun pericolo, anche potenziale.

In particolare:

a) lungo le banchine (5 metri dal ciglio banchina) e sui pennelli durante le operazioni di carico e scarico:

- è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, compresi ciclomotori e velocipedi, non addetti allo scarico del pescato, al carico delle attrezzature e delle provviste di bordo; la fermata sottobordo è consentita, per il solo tempo strettamente necessario allo svolgimento di dette operazioni;
- l'accesso e la circolazione è consentita esclusivamente al personale marittimo imbarcato, al personale addetto alla lavorazione del prodotto (soggetti regolarmente assicurati ai sensi delle norme vigenti) ed a tutti coloro i quali siano direttamente interessati allo svolgimento delle operazioni/servizi portuali che ivi si svolgono ovvero all'imbarco/sbarco di prodotti ittici, nonché ai relativi veicoli/mezzi meccanici, d'opera e pesanti utilizzati, e ciò, comunque, compatibilmente con le previsioni di sicurezza, di volta in volta, da garantire e per lo stretto tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni;

b) lungo la banchina SUD-EST possono accedere esclusivamente i pedoni che siano direttamente interessati o, comunque, utilizzatori dei posti di ormeggio ivi presenti.

Articolo 26
Aree parcheggio

Fermo restando le disposizioni di cui al precedente Capo II, nell'ambito portuale la sosta dei veicoli, dove si applicano le Disposizioni del Codice della Strada, può avvenire solo ed esclusivamente all'interno delle aree parcheggi individuate nella planimetria in allegato 2), indicante da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale, .

In ogni caso la sosta è vietata:

- nei luoghi non espressamente previsti come parcheggio;
- sulle corsie di viabilità;
- all'interno delle aree operative e negli accessi alle stesse, a meno che il veicolo sia direttamente e legittimamente interessato allo svolgimento delle operazioni portuali, e ciò comunque compatibilmente con le previsioni di sicurezza e sotto la diretta responsabilità delle società/ditte operanti in tali aree;
- in corrispondenza delle bocche di incendio, prese d'acqua o altri impianti esistenti in porto destinati alla pubblica utilità, ed ai servizi di emergenza.

Ad eccezione dei veicoli operativi destinati a svolgere operazioni commerciali e dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti, non è in alcun modo consentita la sosta continuativa nelle aree parcheggio per un periodo superiore alle 24 ore.

Articolo 27
Deposito merci in ambito portuale

1) Fermo restando le disposizioni di cui al precedente Capo II, chiunque intenda depositare merci, materiale o attrezzature, anche in via temporanea o transitoria, nell'ambito portuale deve essere preventivamente autorizzato dal concessionario.

2) Tenuto conto della mancanza di aree dedicate al deposito merci, possono essere destinate a deposito merci le aree parcheggio site nell'ambito portuale nonché altre aree dove il deposito stesso non pregiudichi il normale svolgimento delle operazioni portuali; e comunque vietato il deposito di merce/materiale che per la propria composizione durante le fasi di deposito e/o movimentazione in ambito portuale possa determinare danni alle opere/infrastrutture portuali.

I depositi di cui sopra dovranno essere ad una distanza superiore a ml 4,00 dall'unghia dell'argine destro del Po delle Tolle, lato porto.

3) Il concessionario determinerà di volta in volta ad insindacabile giudizio, in base al suddetto principio ed al tipo di materiale, i punti di deposito, l'estensione ed i limiti delle aree che potranno essere occupate.
4) Le merci debbono essere sistemate a regola d'arte in maniera da non costituire pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione e/o arrecare danni ad opere/infrastrutture portuali sarà comunque onere del richiedente adottare tutte le precauzioni per evitare durante le fasi di deposito/prelevamento della merce si arrechino danni al manto stradale o alle opere/arredi portuali.
5) Nel caso in cui, nonostante le precauzioni adottate, si verifichino danni, seppur lievi, al manto stradale o alle opere/arredi portuali la società/ditta autorizzata sarà tenuta, a proprie spese, a riparare i danni causati. Laddove la stessa non vi provveda direttamente si procederà d'ufficio, con spese a carico dei responsabili.
6) Qualora si tratti di merci che per la propria composizione possano determinare in caso di condizioni meteo avverse l'insudiciamento del manto stradale, le stesse dovranno essere coperte con appositi teloni impermeabili.
7) E' fatta salva la facoltà del concessionario di revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione all'occupazione delle banchine e delle aree portuali quando ritenuto necessario a proprio insindacabile giudizio. Gli utenti rimangono obbligati ad ottemperare allo sgombero entro il termine assegnato senza diritto ad indennizzo o rimborso delle spese. In caso di mancata esecuzione potrà essere disposta la rimozione d'ufficio delle merci giacenti a spese degli interessati.
8) Le aree demaniali di volta in volta liberate dovranno essere lasciate in perfetto stato di pulizia, integre e senza danno alcuno alle strutture ed al piano di calpestio.

CAPO IV
Disposizioni finali

Articolo 28
Deroghe

Non sono soggetti ai divieti di cui al presente Regolamento i mezzi della Guardia Costiera, delle forze di polizia e militari in genere, di Pronto soccorso e/o intervento, di Autorità medico-sanitarie, nonché quelli dei Vigili del Fuoco. I mezzi della Protezione Civile e quelli di servizio appartenenti ad Amministrazioni/Enti pubblici muniti dell'apposita carta di circolazione o del contrassegno speciale, potranno circolare e sostare, in ragione del servizio istituzionale (anche temporaneo o eccezionale) cui sono adibiti.

Non sono inoltre soggetti al divieto i mezzi dell'Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO – e quelli di Ditte operanti per suo conto, in tal caso previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

La pulizia dell'arginatura prospicente l'area portuale (relativamente alla scarpata lato porto) sarà a carico del Concessionario che dovrà altresì garantire il transito sulla sommità arginale dei mezzi che eseguono le periodiche operazioni di taglio della vegetazione liberamente nascente sulle arginature del fiume Po per conto di AIPO.

Articolo 29
Obblighi per i concessionari

Ai sub-concessionari di aree demaniali è fatto obbligo di predisporre e mantenere in efficienza, ciascuno per la parte di propria competenza, la segnaletica stradale verticale, orizzontale e di sicurezza (in regola alla vigente normativa) eventualmente posta nelle rispettive aree in concessione, al fine di prevenire qualsivoglia pericolo, anche potenziale, ad ogni tipo di veicolo ed ai pedoni. Gli stessi devono provvedere al rapido ripristino delle aree in godimento in caso di eventuale danneggiamento conseguente o, comunque, connesso all'attività svolta, nonché alla predisposizione immediata di transennamenti, cartellonistica, segnali monitori ed ogni altro adempimento idoneo ad impedire danni a

persone e/o cose, da prevedersi anche nel caso si verifichino improvvise situazioni di pericolo non immediatamente eliminabili.

Inoltre sono tenuti a comunicare al Comune di Porto Tolle l'eventuale schema di regolamentazione viaria da essi adottato all'interno delle rispettive aree in uso, che, per quanto applicabile, non dovrà essere in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 30
Disposizioni finali

Il Comune di Porto Tolle è manlevata da ogni tipo di responsabilità derivante da comportamenti quali uso, accesso, circolazione all'interno dell'area portuale, tenuti in difformità delle norme contenute nel presente regolamento.

PARTE III
Disciplina delle attività esercitate in ambito portuale

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 31
Disposizioni generali

Nell'ambito del Porto di Scardovari, sono vietati, salvo formali autorizzazioni del Comune di Porto Tolle, tutte le attività non direttamente connesse all'uso dello specchio acqueo e delle attività portuali in genere, per le quali specifici Istituti ne prevedano la legittima esecuzione, salvo quanto previsto delle norme del presente regolamento.

TITOLO II
Disciplina delle attività economiche, private e libere

Articolo 32
Campo di applicazione

Tutti coloro che intendono esercitare nell'ambito portuale di Scardovari, un'attività economica in forma libera e privata, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 19 della legge 7/9/90 n. 241 e successive modificazioni, devono essere iscritti nel registro previsto dall'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dalla Capitaneria di Porto di Chioggia o autorizzate dalla competente Polizia Locale.

TITOLO III
Rifornimento di combustibili liquidi alle unità all'ormeggio

CAPO I
Norme generali

Articolo 33
Generalità

Le presenti disposizioni vengono emanate ai fini della sicurezza portuale, della navigazione e della vita umana in mare.

Articolo 34
Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano alle operazioni di rifornimento/bunkeraggio delle unità ormeggiate nel porto di Scardovari.

Articolo 35
Modalità di Bunkeraggio

1. Le operazioni di rifornimento/Bunkeraggio sono effettuate secondo le modalità dettate dall'Agenzie delle Dogane di Rovigo e da tutti gli organismi direttamente competenti per il bunkeraggio di combustibile liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto.

2. Nel porto di Scardovari le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi (con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, ≥ 60°C) ed oli lubrificanti, fino ad avvenuta istituzione di un servizio a mezzo bettolina o oleodotti con terminali in banchina, sono effettuate via terra.
3. Le stesse possono avvenire, al fine di eliminare situazioni di monopolio, tramite autobotti o tramite distributore automatico fisso installato in banchina.
4. Considerata e valutata la conformazione, sviluppo e destinazione delle banchine ed aree portuali, la natura dei fondali, la consistenza e tipologia, le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti per le esigenze delle unità possono essere effettuate in aree individuate di volta in volta dal concessionario.
5. Per quanto attiene gli aspetti amministrativi concernenti le modalità di detta operazione si fa rimando alla regolamentazione di dettaglio stabilita, per quanto applicabili, dalle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.

Articolo 36
Disposizioni particolari

1. Il concessionario dell'impianto di rifornimento/Bunkeraggio è direttamente responsabile dell'impianto e modalità di rifornimento e deve esporre in luogo ben visibile agli utenti le tariffe applicate per i servizi resi, gli orari di apertura e chiusura dell'impianto di combustibile liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto, al quale gli stessi utenti sono assoggettati nonché, uno stralcio sulle norme di comportamento.
2. Durante le operazioni d'imbarco del combustibile alle unità è vietato a bordo qualsiasi operazione di sbarco del prodotto ittico, carico delle attrezzature e delle provviste di bordo.
3. L'impianto erogatore di benzina sito nell'ambito portuale è destinato, come prescritto dall'Autorizzazione del Comune di Porto Tolle, all'esclusivo rifornimento dei natanti. E' pertanto vietato il rifornimento dei veicoli stradali.

TITOLO IV
Norme per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di unità ormeggiate nell'ambito portuale di Scardovari

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 37
Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano alle operazioni per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di unità ormeggiate nell'ambito portuale di Scardovari.

Articolo 38
Modalità di esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche sono effettuati secondo le modalità dettate dal "Regolamento per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di Navi e Galleggianti nel circondario marittimo di Chioggia" in vigore.

Per quanto attiene gli aspetti amministrativi concernenti le modalità di detta operazione si fa rimando alla regolamentazione di dettaglio stabilita, per quanto applicabili, da apposita ordinanza Sindacale.

TITOLO V
Organizzazione della gestione del conferimento e della raccolta dei rifiuti nell'ambito portuale

Articolo 39
Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano alle unità ormeggiate o stanziali nell'ambito portuale di Scardovari.

Articolo 40
Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo

La raccolta ed il conferimento dei rifiuti sono effettuati secondo le modalità dettate dall' "Organizzazione della gestione del conferimento e della raccolta dei rifiuti nel circondario marittimo di Chioggia" in vigore, per tutte le unità iscritte nei pertinenti registri tenuti dalla locale Capitaneria di Porto.

Per quanto attiene gli aspetti amministrativi concernenti le modalità di detta operazione si fa rimando alla regolamentazione di dettaglio stabilita, per quanto applicabili, da apposita ordinanza Sindacale.

I rifiuti prodotti dalle navi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali applicabili.

Per le finalità di cui al presente articolo, il comando di bordo dovrà predisporre idonei contenitori di raccolta accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto.

Articolo 41
Divieti

1. Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in acqua di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito portuale di Scardovari è **fatto assoluto divieto di:**

a) gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali;

b) accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;

c) abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, etc.);

d) manomettere e danneggiare contenitori ubicati all'interno delle aree portuali di Scardovari per la raccolta di oli esausti, delle batterie di piombo esaurite, di rifiuti piombosi, filtri e rifiuti in genere;

e) procedere all'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento;

f) introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente punto, materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per mezzo delle ditte autorizzate nonché al ripristino ed alla bonifica dello stato dei luoghi, unitamente agli eventuali sub-concessionari inerente l'area interessata alla presenza di rifiuti, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 42
Confezionamento dei rifiuti

1. I rifiuti da conferire devono essere collocati in appositi sacchi stagni che dovranno essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.
2. Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela possibile affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti, non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo e nell'ambiente circostante.
4. I rifiuti classificati pericolosi secondo la vigente normativa, dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia vigente sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.

Articolo 43
Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale

1. Tutti i rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle attività terrestri in ambito portuale rientrano, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, tra i rifiuti speciali.
2. I soggetti che effettuano operazioni portuali sono tenuti, al termine delle operazioni su ogni nave, a provvedere alla pulizia delle aree portuali utilizzate per la movimentazione ed il deposito delle merci direttamente negli appositi contenitori.
3. Analogamente, i sub-concessionari di aree demaniali ubicate all'interno dell'area portuale.
4. I rifiuti prodotti nelle aree su indicate (rifiuti speciali) dovranno essere conferiti secondo le modalità di cui all'art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006 a Ditte autorizzate, che dovranno provvedere allo smaltimento e/o al recupero, ovvero al servizio di nettezza urbana organizzato dal Comune di Porto Tolle, laddove assimilabili a rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa in materia.
5. La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata in maniera differenziata secondo le tipologie previste dalle normative nazionali applicabili.
6. La Ditta autorizzata dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà rilasciare ai soggetti interessati copia del formulario di identificazione contenente i dati previsti dall'art. 193 del D.Lgs 152/2006.
7. Ai fini degli obblighi sanciti dal D.Lgs 152/2006, gli utilizzatori del porto sono detentori dei rifiuti spazzati o raccolti nelle aree di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 44
Pulizia delle parti comuni

1. Il servizio di pulizia delle aree portuali non in concessione è predisposto dal Comune di Porto Tolle e viene espletato secondo il capitolato tecnico dalla medesima.
2. Ai fini dell'art.188 del D.Lgs 152/2006, la ditta appaltatrice del servizio di pulizia si configura quale detentore dei rifiuti raccolti ai sensi del presente articolo.

Articolo 45
Conferimento degli oli esausti, delle batterie esaurite, dei rifiuti piombosi e dei filtri presso le isole ecologiche

1. I Comandanti ed i conduttori delle unità da pesca facenti base nel porto di Scardovari, oltre che con le modalità di cui ai precedenti articoli, potranno conferire gli oli esausti, le batterie al piombo esaurite, i rifiuti piombosi ed i relativi filtri al gestore degli appositi contenitori ubicati nelle "aree ecologiche" site nell'ambito del porto e/o nelle sue vicinanze.
2. Nelle more della realizzazione delle succitate "aree ecologiche", i Comandanti ed i conduttori delle unità saranno tenuti a conferire i citati rifiuti esclusivamente a Ditte abilitate e iscritte nell'Albo nazionale dei gestori ambientali.

3. La realizzazione e le modalità di gestione delle “aree ecologiche” saranno stabilite con specifica Ordinanza del Comune di Porto Tolle, concessionario del porto peschereccio, sentiti, eventualmente, gli operatori del mare (pescatori).
4. I Comandanti/Conduttori delle unità, all’atto del conferimento e/o travaso degli oli usati, dovranno adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare lo spandimento accidentale dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro sversamento nello specchio acqueo portuale.
5. Nell'ipotesi di inottemperanza a quanto disposto al precedente comma, i comandanti/conduttori delle unità saranno tenuti penalmente e civilmente responsabili dei danni all'ambiente ed a terzi derivanti dall'eventuale inquinamento provocato, e saranno obbligati a proprie spese, alle operazioni di bonifica delle aree interessate ed al disinquinamento delle acque portuali.

Articolo 46
Obblighi dei concessionari

I sub-concessionari demaniali insistenti nel porto di Scardovari dovranno provvedere all’osservanza del predetto Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti in materia di conferimento di raccolta e smaltimento rifiuti all’interno delle proprie aree in concessione, a mezzo di idonea Ditta autorizzata.

TITOLO VI
Organizzazione del conferimento e sbarco del pescato

Articolo 47
Obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Tutte le attrezzature ad uso comune (nastri trasportatori, carrelli elevatori, ecc…) utilizzati all’interno dell’area portuale devono essere conformi al D.Lgs. 17 del 27.01.2010 ed utilizzate secondo quanto previsto dal D.Lgs 81 del 09.04.2008.
Tutte le operazioni di sbarco e movimentazione del pescato dovranno rispettare le norme in materia di igiene per la produzione primaria previsti all’Allegato I° del Reg. CE 852/2004, dal cap. II° Allegato III° al Reg. CE 853 /2004 provvedendo alla notifica all’autorità competente per lo sbarco della pesca come previsto al punto 4 del cap. II° dell’allegato III° al Reg. CE 853/2004.

PARTE IV
Disposizioni finali

Articolo 48
Servizio di guardianaggio

2. Il servizio di guardianaggio nell'ambito del porto peschereccio di Scardovari tenuto conto della tipologia di unità non è obbligatorio. I proprietari, gli armatori o il custode giudiziale dell'unità dovranno nominare un responsabile che deve:
- assicurare la pronta reperibilità, depositando presso il Comune di Porto Tolle e all'Autorità marittima locale le proprie generalità e recapiti telefonici;
- attenersi alle vigenti regolamentazioni in materia di ormeggi e sosta delle unità navali nei porti del circondario del Comune di Porto Tolle, di sicurezza della navigazione e portuale ed a ogni disposizione impartita dalle Autorità ricadenti sotto il Comune di Porto Tolle;
- riferire tempestivamente per il tramite della locale Autorità Marittima qualsiasi fatto di rilievo che dovesse accadere a bordo, in particolare le situazioni che possono compromettere la sicurezza delle unità navali, o generare pericoli d'incendio ed inquinamento.

Articolo 49
Disposizioni finali

Per quanto non disposto nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice della Strada, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.